



Decreto Dirigenziale n. 9 del 21/01/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS.152/06, (ART.269. C. 2). AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
DITTA: "CIOFFI VITO". ATTIVITA': LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA ED
ORTAGGI. SEDE OPERATIVA: CERVINARA, CONTRADA TORRICELLI, S.N.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 1054200 del 17 dicembre 2008, il gestore ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA ED ORTAGGI, SITO IN CERVINARA, CONTRADA TORRICELLI, S.N.;
- CHE ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 lo stabilimento:
 - a) è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art 268, lett. "i" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) è in esercizio, in continuità dell'autorizzazione rilasciata in via definitiva ex art. 12 D.P.R. n. 203/88 con D.P.G.R. 11 aprile 1996, n. 6211, che cesserà i propri effetti contestualmente all'adozione del presente provvedimento autorizzativo;
 - c) essendovi previste modifiche sostanziali, è da assoggettarsi ad adempimenti di cui all'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0014144 del 09 gennaio 2009 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il successivo 19 febbraio e, in assenza delle amministrazioni coinvolte, rinviata, al 05 marzo 2009, sempre deserta e riconvocata al 26 marzo 2009;
- CHE, in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, si è ritenuto indispensabile acquisire atti integrativi;
- CHE richiesti con nota prot. n. 0438471 del 20 maggio 2009, i necessari atti integrativi sono stati acquisiti al prot. n. 0575966 del 29 giugno 2009;
- CHE, sulla scorta di tali atti, con nota prot. n. 0642076 del 15 luglio 2009, è stata riconvocata la Conferenza dei Servizi al 20 agosto 2009;
- CHE, in tale seduta, la Conferenza dei Servizi rileva che le integrazioni prodotte non sono esaustive soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario; il rappresentante dell'ASL ritiene indispensabile acquisire ulteriori chiarimenti;
- CHE con nota n. 0909300 del 22 ottobre 2009, la ditta ha presentato i chiarimenti e con nota n. 1002246 del 19 novembre 2009 si riconvoca la Conferenza dei Servizi per il 17 dicembre 2009;
- CHE, in tale seduta, la Conferenza approva il progetto presentato ed integrato subordinandone il rilascio alla produzione dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in acque superficiali di competenza della Provincia di Avellino;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0005459 del 05 gennaio 2010;

- CHE in data 02 settembre 2010 è stata acquisita al prot. n. 0710411 copia della disposizione di bonifico, impartita per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a E 1.010,09 (euro milledieci/09);
- CHE, solo in data 17 dicembre 2012 prot. n. 0933717 è stata acquisita copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore del richiedente, l'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA ED ORTAGGI SITO IN CERVINARA, CONTRADA TORRICELLI, S.N.;
- VISTI:
 - 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
 - 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
 - 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
 - 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
 - 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
 - 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
 - 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
 - 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
 - 10) la D.P.G.R. 11 aprile n. 6211 ;
 - 11) la D.G.R. 4 ottobre 2012, n. 528;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che contestualmente supera e sostituisce la D.P.G.R. n. 6211 dell'11 aprile 1996;
- 2) di rilasciare ex art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta "CIOFFI VITO" S.R.L., l'autorizzazione quindicennale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA ED ORTAGGI SITO IN CERVINARA, CONTRADA TORRICELLI, S.N.;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati con esito favorevole e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di fissare in 90 giorni dalla data odierna il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi tempestivamente allo scrivente Settore;
- 5) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 6 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi relative a n. 1 campionamenti di tutte le emissioni;
- 6) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati negli schemi di cui al predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza annuale dalla data di messa a regime – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamenti, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione

- dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
- I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - j) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o per il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
 - k) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 7) di puntualizzare che:
- a) ogni condotto, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio va realizzato in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto d'emissione esser tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni condotto, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 8) di precisare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 9) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data odierna, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto di prescrizioni e valori limite riportati in apposito allegato, fornendo le risultanze di tali attività;
- 10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 11) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 13) di notificarlo alla ditta "CIOFFI VITO" S.R.L., sede legale di Cervinara, Contrada Torricelli, s.n.;
- 14) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Cervinara, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)